



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 38 del 28/01/2021

Istituzione, disciplina e promozione degli ecomusei.

Firmato da: Gianpiero Zinzi



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

Prot. n. 18 del 26/01/2021

Al Presidente del Consiglio Regionale

Dott. Gennaro Oliviero

Al Direttore Generale Attività legislativa

Dott.ssa Magda Fabbrocini

OGGETTO: Trasmissione Proposta di legge.

**Si trasmette, per gli adempimenti di conseguenza, la Proposta di legge dal titolo:
<<Istituzione, disciplina e promozione degli ecomusei>>, a firma del sottoscritto.**

Il Consigliere

Avv. Gianpiero Zinzi



GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE:

*<<Istituzione, disciplina e promozione
degli ecomusei.>>*

Il Consigliere

Avv. Gianpiero Zinzi



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

**Art. 1
(Definizione di ecomuseo)**

1. La Regione Campania, al fine del recupero e della valorizzazione delle tradizioni e del patrimonio culturale del territorio regionale, prevede l'istituzione di ecomusei.
2. Per ecomuseo si intende la pratica partecipata di valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, elaborata e sviluppata nella prospettiva dello sviluppo sostenibile del territorio.



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

**Art. 2
(Finalità degli ecomusei)**

1. La Regione Campania favorisce la costituzione, il riconoscimento e lo sviluppo degli ecomusei nel suo territorio con il fine primario di recuperare, promuovere, e valorizzare le tradizioni culturali e lavorative, materiali e immateriali del territorio e delle comunità residenti.
3. La Regione Campania favorisce, la costituzione degli ecomusei, nel quadro di uno sviluppo economicamente sostenibile e ambientalmente compatibile del territorio, al fine di tutelare specificità biotopiche, geomorfologiche e demo-antropologiche nonché il rapporto fra ambiente naturale ed ambiente antropizzato.
4. Rappresentano ulteriori finalità degli ecomusei della Regione Campania:
 - a) la valorizzazione della diversità, della complessità dei patrimoni culturali locali e delle specificità paesaggistiche;
 - b) la valorizzazione, nelle aree prescelte, di particolarità urbanistiche ed architettoniche che caratterizzano il paesaggio locale;
 - c) la promozione e il sostegno delle attività di ricerca scientifica e didattico-educativa relative alla storia, all'arte, alle tradizioni locali e all'ambiente;
 - d) il coinvolgimento attivo delle istituzioni scientifiche, culturali e scolastiche, del territorio, nonché di soggetti imprenditoriali locali, sia in fase progettuale che gestionale delle attività degli ecomusei;
 - e) la valorizzazione dei patrimoni immateriali quali: le tecniche di lavoro e le tradizioni gastronomiche, attraverso attività rivolte alla loro catalogazione, conoscenza e promozione;
 - f) il recupero del patrimonio linguistico-dialettale delle minoranze storiche presenti nel territorio (ai sensi e nel pieno rispetto della legge 15 dicembre 1999, n. 482. Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche);
 - g) la predisposizione di percorsi turistici e culturali che richiamino la ricostituzione degli ambienti tradizionali;
 - h) la previsione di percorsi culturali che con finalità marcatamente didattica coinvolgano le categorie svantaggiate e i bambini.



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

**Art. 3
(Istituzione e riconoscimento degli ecomusei)**

1. La Giunta regionale propone, annualmente, al Consiglio regionale l'istituzione e il riconoscimento degli ecomusei, sulla base delle proposte presentate:
 - a) da amministrazioni locali, singolarmente o in forma associata, da associazioni o fondazioni culturali e ambientaliste del territorio appositamente costituite o aventi a oggetto statutario le finalità di cui all'articolo 2;
 - b) da Università o Dipartimenti di facoltà che svolgono attività di studio e ricerca nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 2.
2. Le proposte dovranno essere corredate di idoneo progetto di fattibilità. Il progetto di fattibilità dovrà contenere, al minimo:
 - a) l'inventario dei beni da conservare e valorizzare;
 - b) l'individuazione dei soggetti promotori e gestori;
 - c) le modalità e le tecniche di gestione degli spazi e dei beni dell'ecomuseo;
 - d) le eventuali infrastrutture e le tematiche di intervento.
3. Gli ecomusei sono istituiti con deliberazione del Consiglio Regionale della Campania.
4. Il riconoscimento della qualifica consente agli ecomusei di accedere ai contributi previsti per il funzionamento e lo sviluppo dei loro programmi annuali di attività
5. Inoltre, contestualmente al riconoscimento, la Regione Campania assegna a ogni ecomuseo, così come disciplinato dall'art. 9 della presente iniziativa, una denominazione unica e un marchio.
6. Il marchio è veicolo di promozione dell'ecomuseo e sarà tutelato nelle forme consentite.



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

**Art. 4
(Regolamento attuativo)**

1. La Giunta Regionale, ai fini del riconoscimento degli ecomusei, entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, approverà un regolamento attuativo che, in conformità ai principi e alle finalità di cui all'articolo 1, fisserà i requisiti ulteriori necessari al riconoscimento degli Ecomusei.
2. Il regolamento attuativo declinerà espressamente i criteri cui attenersi nella presentazione delle proposte progettuali:
 - a) Quadro economico e Programma di sviluppo economico di breve, medio e lungo periodo, finalizzato all' autonomia finanziaria all'Ecomuseo;
 - b) Presenza di enti territoriali singoli o associati nell'organismo di gestione;
 - c) Previsione di sponsorizzazioni private nonché di contributi di enti locali;
 - d) Partenariati con agenzie di turismo, associazioni culturali anche internazionali;
 - e) Programma promozionale dell'immagine dei luoghi d'interesse anche con proiezione verso contesti internazionali;
 - f) Caratteristiche di coerenza e omogeneità culturale, geografica e paesaggistica del territorio in cui si propone l'ecomuseo, avendo particolare riguardo alla marginalità dell'area;
 - g) Assenza di duplicazione sul medesimo territorio di ecomusei ispirati alla medesima tematica;
 - h) Proposte contenenti iniziative orientate al coinvolgimento delle categorie svantaggiate e dei bambini.



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

**Art. 5
(Istituzione del Comitato Tecnico Scientifico)**

1. È istituito, presso la Giunta Regionale, un Comitato Tecnico Scientifico per l'individuazione e la promozione degli ecomusei.
2. Il comitato esprime pareri e formula proposte in tema di ecomusei, al fine di favorire la costituzione e lo sviluppo della rete culturale degli stessi.
3. Il Comitato Tecnico Scientifico quale strumento di supporto tecnico-scientifico alla programmazione regionale, è costituito entro 90 giorni dall'approvazione del regolamento e dura per l'intera legislatura.
4. Il Comitato Tecnico Scientifico è nominato dal Consiglio Regionale, su indicazione delle università, e su proposta dell'Assessore alla cultura della giunta regionale della Campania.



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

**Art. 6
(Composizione e funzioni del Comitato Tecnico Scientifico)**

1. Il Comitato Tecnico Scientifico è presieduto dall'Assessore competente in materia di cultura.
2. Le funzioni di segreteria tecnica sono affidate alla struttura regionale competente in materia di cultura. Le funzioni di segretario sono affidate ad un dirigente dell'assessorato medesimo.
3. Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da 5 componenti esterni, indicati dalle Università degli Studi della Campania, di cui due della città capoluogo ed uno per gli altri ambiti provinciali, e dai rappresentanti legali degli ecomusei riconosciuti o loro delegati.
4. I componenti del suddetto Comitato dovranno essere in possesso di comprovata professionalità almeno in due delle seguenti in materie: beni culturali, antropologia culturale, museologia, paesaggio, ambiente, *marketing* territoriale, *management*, *business plan* e *project cycle management*.
5. E' compito del comitato la valutazione dei progetti di fattibilità al fine della riconoscibilità dei musei.
6. Il Comitato Tecnico Scientifico adotta un regolamento interno per il suo funzionamento e può invitare a partecipare alle proprie sedute esperti o persone direttamente interessate, a titolo gratuito.
7. Il Comitato Tecnico Scientifico elabora, altresì, una griglia di indicatori sul funzionamento degli ecomusei, anche al fine del monitoraggio e della verifica delle attività.
8. La partecipazione alle sedute del Comitato Tecnico Scientifico è gratuita.
9. Il Comitato Tecnico Scientifico adotta un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento interno.



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

**Art. 7
(Gestione dell'ecomuseo)**

1. Per la gestione degli ecomusei, la Giunta Regionale promuove accordi di programma con il Ministero dell'ambiente, con il Ministero dei Beni Culturali, con gli Enti di gestione di aree protette, e gli enti territoriali.
2. I soggetti gestori definiscono, mediante accordi, i compiti di ciascun partecipante e le risorse strumentali e finanziarie da apportare.
3. Alla gestione degli ecomusei provvedono gli enti territoriali nel cui ambito ricade l'ecomuseo, o altri organismi pubblici o privati anche appositamente costituiti, che abbiano comunque, come scopo, le finalità della presente legge.
4. I soggetti gestori predispongono un programma di attività contenente gli obiettivi perseguiti, le strategie valorizzative, nonché la ricognizione delle risorse finanziarie disponibili.
5. Gli stessi adottano, in coerenza con il summenzionato programma di attività di cui al precedente comma il piano annuale di attuazione per l'anno successivo.
6. Sia il programma di attività che l'annesso piano annuale di attuazione di cui ai commi precedenti sono trasmessi alla Giunta regionale.



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

**Art.8
(Monitoraggio)**

1. La Giunta Regionale cura il monitoraggio sullo stato di attuazione della presente legge, anche in funzione della revoca del riconoscimento della qualifica di ecomuseo e ne riferisce alla competente commissione consiliare, con cadenza almeno triennale.



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

**Art. 9
(Denominazione e marchio)**

1. L'Ecomuseo è contraddistinto da una denominazione esclusiva e originale e da un proprio marchio, anche a tutela del territorio rappresentato.
2. La Regione può promuovere un marchio rappresentativo del complesso degli Ecomusei della Campania.



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

**Art. 10
(Sviluppo del settore ecomuseale)**

1. La Giunta regionale, ai fini della promozione e dello sviluppo degli ecomusei riconosciuti ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, a sostegno delle attività da svolgere e la formazione del personale dei soggetti gestori degli ecomusei riconosciuti, si avvale, prioritariamente, delle risorse reperibili dalla programmazione comunitaria a partire dai fondi destinati dal Programma operativo regionale (POR - Parte FESR e Parte FSE), stipulando apposite convenzioni a sostegno dei progetti segnalati dal Comitato Tecnico Scientifico ed approvati dalla Giunta regionale e fino alla misura del 50 per cento della spesa prevista dal programma di attività.



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

**Art. 11
(Contributi)**

1. La Regione concede contributi per la realizzazione e lo sviluppo degli ecomusei di cui alla presente legge, entro il limite massimo del 50 per cento della spesa sostenuta dall'ente proprietario o gestore, anche per gli interventi per opere edilizie e per l'acquisto di beni e attrezzature.
2. La Giunta Regionale definisce i criteri per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1, e le modalità di verifica sull'impiego degli stessi.
3. I contributi non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle per le quali vengono assegnati.
4. Il mancato o diverso utilizzo dei contributi assegnati comporta la decadenza dal diritto agli stessi.



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

**Art. 12
(Norma finanziaria)**

1. La presente proposta di legge non comporta aggravio finanziario a carico del bilancio regionale.
2. A eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente si provvederà con legge successiva.



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

**Art. 13
(Norma finale)**

1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo, a chiunque competa, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Campania.



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Scopo degli ecomusei è la conservazione di ambienti di vita tradizionali, del patrimonio naturalistico e di quello storico-artistico, attraverso la predisposizione di percorsi sul territorio.

Questa iniziativa, oltre alla promozione di attività didattiche e di ricerca favorisce il coinvolgimento diretto della popolazione, delle associazioni e delle istituzioni culturali; in sintesi si tratta di una nuova e specialissima forma di museologia, con strutture destinate a rinverdire radici e testimonianze del territorio, oramai desuete o estinte.

L'ecomuseo è uno strumento di sviluppo del territorio. Esso rivolge la sua attenzione alle tradizioni artigianali, all'agricoltura locale, alla memoria linguistica, ludica e enogastronomica.

Ulteriore scopo della struttura è la valorizzazione del patrimonio etnografico e culturale della Campania, anche in chiave artistica.

Mentre un museo tradizionale espone, spesso, beni appartenuti alle classi più agiate, l'ecomuseo assume una dimensione sociale più ampia perché recepisce e preserva la memoria popolare.

Il testo proposto, ampiamente innovativo nella sua portata, prevede anche iniziative rivolte al coinvolgimento delle categorie svantaggiate e dei bambini.

La legge proposta all'articolo 1 definisce la volontà della Regione di istituire, promuovere e valorizzare la storia locale, l'ambiente naturale e antropologico del territorio regionale.

L'articolo 2 delinea, invece, obiettivi e finalità della legge, implementate nella valorizzazione dei patrimoni materiali e immateriali e nel coinvolgimento delle comunità locali.

L'articolo 3 specifica modalità per l'istituzione e il riconoscimento dell'ecomuseo che si realizza con progettualità promananti dal territorio con il coinvolgimento di associazioni, istituzioni e altri organismi pubblici o privati che operano nell'ambito territoriale. Il riconoscimento è concesso dalla Giunta regionale sulla base di un progetto di fattibilità predisposto dai soggetti proponenti.



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA CAMPANIA**

Con l'articolo 4 si demanda alla Giunta la predisposizione di un decreto attuativo che definisca i criteri e i requisiti per l'istituzione degli ecomusei.

L'articolo 5, invece, sancisce l'istituzione di un comitato tecnico scientifico di espressione marcatamente professionale e accademica cui è demandata, altresì, la valutazione dei progetti, mentre l'articolo 6 declina la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato.

L'articolo 7 disciplina, infine, le modalità gestionali, con particolare attenzione al ruolo esercitato dagli enti territoriali.

L'articolo 8 demanda alla Giunta regionale l'attività di monitoraggio, mentre il successivo impone per ogni ecomuseo, marchio e denominazione.

Gli ultimi, si riferiscono all'aspetto finanziario della proposta, con particolare riguardo anche a ipotesi di compartecipazione della regione ai costi da sostenere.

RELAZIONE FINANZIARIA

La presente proposta di legge non comporta aggravio finanziario a carico del bilancio regionale.

A eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente si provvederà con legge successiva.